



Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
NELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

Approvato con Deliberazione n.del

INDICE

1. **Finalità e ambito di applicazione**
2. **Disciplina della materia-Principi**
3. **Modalità di conferimento incarichi**
4. **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**
5. **Istituzione elenco**
6. **Cancellazione dall'elenco**
7. **Rapporti con i legali esterni**
8. **Consulenti tecnici di parte**
9. **Rinvio**
10. **Norma transitoria**

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, in conformità allo Statuto aziendale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente regolamento trova applicazione relativamente agli incarichi di patrocinio legale conferiti ad avvocati del libero foro per la difesa e rappresentanza dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest nelle controversie in materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
3. Il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa ad un legale esterno è sottoposto all'osservanza, da parte dello stesso, dei principi contenuti nel Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014).

ART. 2 Disciplina della materia-Principi

1. Ai fini della difesa tecnica, l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.
2. La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Azienda possono essere attribuite dal Direttore Generale ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi:
 - controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
 - eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso;
 - incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'Azienda.

ART. 3 Modalità di conferimento incarichi

1. L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato sull'*intuitus personae* di un professionista ad opera del Direttore Generale ed è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.
2. L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'U.O. Affari Legali salva l'iniziativa diretta, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi del successivo art. 5, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
3. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 5, a seconda della materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
4. La scelta del professionista dovrà essere operata osservando, ove possibile, un principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco, privilegiando il criterio del minor corrispettivo richiesto in

relazione all'incarico da conferire e fatte salve diverse motivate esigenze quali la specializzazione/esperienza sulla materia dichiarata nel curriculum e la evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

5. Individuato il professionista, ai fini del conferimento dell'incarico il Dirigente dell'U.O. Affari Legali provvederà a richiedere un preventivo sulla base delle condizioni indicate all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento; contestualmente il professionista prescelto rilascerà le dichiarazioni di cui all'articolo 4 comma 3 del presente regolamento.

6. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. In tal caso si applica la tariffa prevista per un solo avvocato incrementata del venti per cento.

7. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta, ferma restando la quantificazione dell'onorario ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del presente regolamento, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa proposta motivata del Dirigente dell'U.O. Affari Legali o iniziativa diretta del Direttore Generale.

8. Per esigenze eccezionali, cui non si ritiene di poter far fronte con l'affidamento di incarico ad uno dei legali iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5, è consentito derogare dall'applicazione del presente regolamento conferendo incarico ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

ART. 4 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere iscritti all'Albo professionale da almeno cinque anni ed aver patrocinato in un numero congruo di cause relative alla sezione (almeno n. 5 cause) per la quale si fa richiesta;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di procedimenti penali, anche pendenti (nel caso di sopravvenute pendenze penali il legale sarà sospeso);
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto di interessi con l'Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l'Ente e terminati entro gli ultimi due anni;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- impegno a non accettare incarichi da terzi (pubblici o privati) contro l'Azienda per tutta la durata del rapporto instaurato.

2. I legali sono iscritti nell'elenco previo impegno ad applicare i valori medi di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ridotti del trenta per cento, salva la maggiore riduzione offerta in sede di procedura di affidamento dell'incarico.

3. Nella procedura di iscrizione il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'affidamento di incarichi, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense nonché indicare i dati relativi alla propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Nel caso di studio associato, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dovrà riguardare tutti i componenti l'associazione. Costituisce conflitto di interessi la gestione di cause contro l'Azienda terminate entro gli ultimi due anni. La dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi e i dati relativi alla polizza assicurativa dovranno essere confermati in occasione del conferimento di ciascun incarico.

4. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all'Elenco o accettanti l'incarico. Resta peraltro salva la possibilità per l'Azienda di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

ART. 5 Istituzione dell'elenco

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a legali esterni, l'Azienda istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature.

2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando. Alla domanda è allegato un dettagliato curriculum vitae.

3. L'elenco, valido tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e annualmente aggiornato (entro il 30 giugno) con le domande pervenute nel corso dell'anno stesso, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

- civile-responsabilità sanitaria;
- lavoro;
- penale;
- amministrativo-contabile.

4. L'elenco è utilizzato dall'Azienda anche per la concessione del patrocinio legale al personale dipendente e, nei soli casi previsti, convenzionato secondo il relativo regolamento interno applicando le stesse condizioni economiche di incarico.

ART. 6 Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'U.O. Affari Legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano incorsi nella revoca dell'incarico;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ART. 7 Rapporti con i legali esterni

1. Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'U.O. Affari Legali sull'attività svolta inviando le memorie proprie e della controparte nonché i provvedimenti giudiziari. Deve inoltre collaborare con la struttura in tutti gli adempimenti necessari ai fini della valutazione dello stato del contenzioso e di reportistica aziendale a fini di controllo e/o certificazione.

2. L'U.O. Affari Legali, al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico, dietro verifica dell'attività svolta. Tali limiti restano fermi anche nel caso di liquidazione giudiziale superiore agli importi del preventivo.

3. L'U.O. Affari Legali e Contenzioso, nell'ambito dell'impegno iniziale e su richiesta motivata del legale incaricato, provvede al rimborso del contributo unificato e alla erogazione di un acconto nella misura massima del compenso concordato per la fase di "studio della controversia".

ART. 8 Consulenti tecnici di parte

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso, provvede a nominare consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale, individuandoli prioritariamente fra il personale dell'Azienda Sanitaria.

2. Tali incarichi, ove conferiti a personale esterno, vengono attribuiti con provvedimento previa autorizzazione costituendo "prestazioni occasionali" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

3. All'incarico si applicano le tariffe di cui al D.M. 30.5.2002 incrementabili fino al massimo del trenta per cento in base alla particolare complessità della materia e controversia.

ART. 9 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.

ART. 10 Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi attribuiti dal 1.1.2016.